



REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI CASTELLO DI CISTERNA

Città Metropolitana di Napoli - Rep. n.

OGGETTO: Contratto di appalto per il servizio smaltimento rifiuti CER 200108 – frazione organica e CER 200201 – sfalci di potatura, per 30 (trenta) mesi. Importo € ----- oltre IVA. L'anno -----, addì ----- del mese di -----, nella residenza municipale di Castello di Cisterna, innanzi a me -----, Segretario del Comune di Castello di Cisterna, autorizzato, ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett. c del D. leg.vo n. 267/2000, al rogito dei contratti nell'interesse del Comune, sono personalmente comparsi i signori:

- 1)- -----, nato a ----- il -----, C. F. -----, responsabile Settore Tecnico ed Ambiente del Comune di Castello di Cisterna (NA), giusto decreto sindacale n. -- del -----, prot. n. ---- del -----, in nome e per conto del quale agisce; C.F. del Comune: 80103790632, P. IVA 01547841211, di seguito indicato anche come "*Ente Appaltante*";
- 2)- sig. -----, nato a ----- il -----, C.F. -----, residente in ----- via -----, in qualità di ----- dell'operatore economico-----, con sede legale in -----, alla Via -----, n. -----, iscritta nel Registro delle Imprese artigiane – Sezione ordinaria, presso la Camera di Commercio di -----al numero -----.

Accertata l'identità delle parti, previa esibizione e consegna dei rispettivi documenti di riconoscimento (C.I. sig. ----- n. -----, rilasciata dal Comune di ----- il -----, C.I. sig. -----n. -----, rilasciata dal Comune di ----- il -----), i medesimi, di comune accordo e con il mio consenso, rinunziano all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO:

- Che con determina del Responsabile Servizio Ambiente n. -----del ----- (R.G. n. ----- del -----), si indiceva gara di appalto mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 determinato in base al massimo ribasso sull'importo a base di gara con esclusione automatica delle offerte ai sensi dell'art. 97 comma 8 del medesimo D. Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di smaltimento della frazione organica cod. C.E.R. 20.01.08 E C.E.R. 20.02.01 proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Castello di Cisterna e si approvava il capitolato d'appalto per il servizio di smaltimento della frazione organica cod. C.E.R. 20.01.08 E C.E.R. 20.02.01 proveniente dalla raccolta differenziata dei rifiuti nel Comune di Castello di Cisterna per n. 30 mesi;

- Che a seguito della gara, con determinazione del Responsabile Servizio Ambiente n. -----del ----- (reg. Ambiente) e n. ----- del ----- (reg. gen.) l'appalto veniva aggiudicato definitivamente all'operatore economico ----- con sede in ----- alla via -----, per l'importo complessivo di € ----- oltre IVA, al netto del ribasso d'asta dello ----- % offerto, e veniva approvato il verbale di gara del -----;

- Che in data ----- veniva consegnato il servizio sotto riserva di legge, nelle more della stipula del contratto;

- Che la predetta società è stata regolarmente autorizzata per effettuare attività di stoccaggio provvisorio e trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, giusto Decreto dirigenziale della Regione Campania n. ----- del ----- per l'impianto sito in ----- a tutto il -----;

- Che con determinazione del Responsabile Settore Tecnico ed Ambiente n. ----- del ----- si è provveduto all'approvazione dello schema di contratto;

- Vista la comunicazione del Responsabile Settore Tecnico ed Ambiente prot. n. ----- del -----, con la quale sono stati trasmessi i certificati del Casellario Giudiziale e Carichi pendenti relativi a -----.

Tutto ciò premesso, i comparenti convergono e stipulano quanto appresso.

Art.1) Oggetto dell'appalto

Il Sig. -----, nella sua qualità di responsabile Servizio Ambiente del Comune di Castello di Cisterna, affida alla ditta -----, che tramite il suo legale rappresentante, -----, accetta, l'appalto del conferimento dei rifiuti frazione organica (codice CER 200108) e sfalci di potatura (codice CER 200201) prodotti sul territorio comunale, per

l'importo di €/kg ----- per il codice CER 200108, e di ----- per il codice CER 200201 per n. 30 (trenta) mesi. I prezzi rimarranno fermi per tutta la durata del contratto, senza che l'appaltatore abbia nulla di ulteriore da pretendere per qualsiasi ragione o titolo.

Art. 2)- Valore dell'appalto

Il valore del presente contratto viene stabilito in € ----- oltre IVA al 10%, per un totale di € ----- , al netto del ribasso d'asta dello ----- % sull'importo a base d'asta di € ----- oltre iva, da pagarsi previa presentazione di regolari fatture mensili, debitamente vistate dal responsabile Servizio Ambiente, con ulteriore atto.

Art. 3)- Descrizione del servizio. Modalità di svolgimento.

L'Appaltatore è tenuto ed effettuare il servizio in oggetto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto.

Art. 4)- Obbligo di continuità del servizio

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerare ad ogni effetto servizio pubblico e costituisce quindi attività di pubblico interesse, sottoposta alla normativa dettata dal D. Lgs. n. 152/2006.

Il servizio oggetto dell'appalto non potrà essere sospeso o abbandonato, salvo casi di forza maggiore che, comunque, dovranno essere opportunamente documentati.

In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire dell'impianto proposto, l'affidatario dovrà, entro il termine di 48 ore:

- a. Comunicare al Comune l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati in nome e per conto dell'affidatario senza nessun costo aggiuntivo per l'Ente;
- b. Trasmettere al Comune la seguente documentazione:
 1. Eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali, di cui al D. Lgs. n. 152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi.
 2. Provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio di attività di compostaggio presso gli impianti alternativi, nonché, nell'ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Affidatario – convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Affidatario di avvalersi di tali impianti.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi a quelli indicati dall'Affidatario in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del Comune.

Art. 5)- Requisiti degli impianti

L'impianto deve essere in possesso delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa ed utilizzare i metodi, le tecnologie e le misure di gestione ambientale più idonee a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora, né causare inconvenienti da rumori o odori.

Art. 6)- Conformità del rifiuto

La conformità qualitativa del rifiuto conferito potrà essere verificata attraverso l'analisi merceologica per Frazione Organica Umida. L'impresa può altresì eseguire in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio e a sue spese, analisi merceologiche.

L'analisi merceologica dovrà avvenire in contraddittorio con l'Amministrazione. Per tale motivo occorrerà comunicare a mezzo fax l'orario di esecuzione dell'analisi, in modo da consentire ad un tecnico dell'Amministrazione di poter presenziare alle verifiche.

In ogni caso, fino alla percentuale di impurità o frazione estranea pari al 10%, non verrà corrisposta alcuna maggiorazione del costo del servizio. Le operazioni di analisi dovranno essere effettuate da soggetto qualificato e competente, secondo la normativa internazionale UNI CEI ISO/IE C 17025.2005 "Requisiti generali per la competenza per i laboratori di prova e di taratura".

Art. 7) – Durata.

Il contratto ha durata di mesi 30(trenta) a far data dal ----- e fino al ----- , giusto verbale di consegna in data ----- , salvo sopraggiunte disposizioni normative che determinino la risoluzione contrattuale del servizio de quo con questa Amministrazione. In ogni caso il servizio sarà espletato fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.

Art. 8)- Pagamenti.

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, ai sensi di legge.

Art. 9)- Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto. L'Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Ove non diversamente disposto mediante successiva apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul seguente conto corrente bancario "dedicato" alle commesse pubbliche:

Banca ----- – IBAN: ----- .

La persona abilitata ad operare su tale conto è il sig. ----- , nato a ----- il ----- e residente in ----- alla Via -----,C.F. ----- .

Il CIG (codice identificativo di gara) rilasciato è ----- .

Art. 10)- Protocollo di Legalità. Le parti prendono atto e accettano il contenuto del Protocollo di Legalità in materia di appalti, stipulato con la Prefettura di Napoli in data 20.9.2007, con particolare riferimento alle clausole di cui all'art. 8 dello stesso, di seguito trascritte:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al Protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it> e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture e servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o sub-contratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni dal Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informazione interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o sub-contratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al sub-contratto, nonché l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle

prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, di importo superiore ai tremila Euro, relativi ai contratti di cui al citato protocollo di legalità attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario bancario ed esclusivamente tramite bonifico bancario; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, la stazione appaltante applicherà una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, detraendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

Art. 11)- Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento contrattuale, l'operatore economico ----- ha costituito cauzione definitiva per l'importo di € ----- , mediante polizza fidejussoria n. ----- della ----- , agenzia di ----- , in data ----- .

Art. 12)- Responsabilità

L'Impresa svolgerà l'attività connessa con il servizio in appalto con l'osservanza delle disposizioni legislative vigenti in materia, sollevando il comune da responsabilità al riguardo. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di effettuare in qualsiasi momento controlli o ispezioni per accertare che il servizio sia espletato in conformità alle pattuizioni.

L'impresa assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente, all'amministrazione e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto.

Art. 13)- Cessione e subappalto

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Comune, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.

Art. 14)- Osservanza dei contratti collettivi

L'affidatario è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.

L'affidatario è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dell'A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

Art. 15)- Penali

In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, l'affidatario, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine stabilito, all'infrazione contestatagli, sarà passibile di sanzione pecuniaria pari all'1% dell'importo contrattuale, l'applicazione della sanzione sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento.

L'affidataria avrà 10 giorni di tempo , dalla notifica della contestazione, per presentare le proprie controdeduzioni.

Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.

Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dal Comune, o l'applicazione delle penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'affidatario a svolgere il servizio appaltato e, pertanto, comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.

Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.

Ferma restando l'applicazione delle penalità sopra descritte, qualora l'affidatario non ottemperi ai propri obblighi, il Comune, a spese dell'affidatario stesso, e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i lavori o le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Comune sull'importo del corrispettivo in scadenza.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Comune avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva.

Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'affidatario.

Art. 16)- Responsabile Tecnico/amministrativo del servizio

L'affidatario deve nominare un Responsabile unico a fronte di tutti i servizi prestati, per le reciproche comunicazioni relative all'esecuzione del contratto.

Deve garantire, inoltre, la reperibilità almeno telefonica, del responsabile, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze.

Art. 17)- Obblighi di condotta dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal *codice di comportamento* adottato da questo Ente, che è stato consegnato in data 13.9.2017, e che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il funzionario competente, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del funzionario del settore competente, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'immagine.

Inoltre dichiara di non ricadere nella fattispecie di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii, giusta dichiarazione prot. n. ----- del ----- .

Art. 18)- Inadempienze e risoluzione del contratto

Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a. con l'apertura degli impianti di compostaggio da parte delle società provinciali di cui all'art. 20 della L.R. n. 2/2007, nel qual caso, viene risolto il contratto senza che l'affidatario abbia diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti del Comune;
- b. mancato rispetto delle clausole previste nel protocollo di Legalità;
- c. scioglimento, cessazione o fallimento dell'affidatario;
- d. frode nell'esecuzione del servizio;
- e. per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l'attività;
- f. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- g. sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte dell'affidatario per oltre 48 ore, eccetto che per provata causa di forza maggiore;
- h. per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali, sentito il parere dell'A.S.L. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- i. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme essenziali regolanti il subappalto;
- j. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k. per la revoca di uno o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'affidamento;
- l. qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione del servizio conforme alle disposizioni del capitolato speciale d'appalto entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- m. qualora l'affidatario accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale;
- n. mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;
- o. per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'art. 1543 e ss. Del C.C.

Il Comune intima per iscritto all'affidatario di adempiere entro 15 giorni a uno o più degli obblighi contrattuali, escluso quanto previsto alla lettera a). Trascorso tale termine senza che l'affidatario abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'affidatario, accettando tale clausola, riconosce che, decorso il suddetto termine di 15 giorni, il contratto s'intenderà risolto di diritto.

Nell'eventualità della risoluzione del contratto per i motivi suddetti, l'amministrazione comunale può incamerare la cauzione prestata, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi dell'Amministrazione, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati alle prestazioni oggetto del contratto nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità del contratto, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto stesso.

Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 19)- Oneri, Spese e registrazione

Tutte le spese del contratto e consequenziali, nessuna esclusa, saranno a totale carico dell'appaltatore, senza diritto di rivalsa nei confronti del comune.

Inoltre si dichiara che l'imposta di bollo è stata assolta in forma virtuale.

Del presente contratto, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa, trattandosi di prestazione assoggettata all'imposta sul valore aggiunto (IVA).

Art. 20)- Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, il Comune è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

Art. 21)- Controversie

Per ogni vertenza giudiziale, il tribunale competente per territorio è quello di Nola.

Art. 22)- Clausola di rinvio

Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente contratto a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento al capitolato speciale d'appalto, alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici e la materia oggetto del presente servizio.

Art. 23)- Contratto in formato digitale

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Il presente atto, stipulato in modalità elettronica, è stato da me Segretario Comunale Rogante ricevuto con il programma "Word", e letto alle parti, che

lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera s) del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, valida alla data odierna.

Il Responsabile Servizio Ambiente:

Per (l'operatore economico):

Il Segretario comunale: